

**LE VOCI RIENTRANTI NEL CONCETTO DI SPESA DI PERSONALE
AI SENSI DEL COMMA 562 FINANZIARIA 2007**
Aggiornamento Giugno 2010

A cura di Gianluca Bertagna

Definizioni legislative	
<p>Personale dipendente a tempo indeterminato ed determinato</p>	<p>Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.</p> <p>Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.</p>
<p>Collaborazioni coordinate e continuative Contratti di somministrazione Incarichi di cui all'art. 110 del Tuel Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p>	<p>Rimane il forte dubbio che tali spese siano da ricomprendere nella definizione di spesa di personale ai sensi del comma 562.</p> <p>Per due motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il comma 562 non "allarga" ad altre tipologie di rapporto così come invece aveva letteralmente fatto il comma 198 dell'anno precedente; 2. L'art. 76 comma 1 che introduce tali tipologie di spesa riguarda esclusivamente il comma 557 (vedi anche Parere del Viminale Prot. 15700 5F 0013314)

La questione della cessazione nell'anno precedente	
Aspetti temporali	
<p>Corte dei conti della Lombardia Delibera n. 33/2008</p>	<p>Appare logico interpretare l'inciso "complessivamente intervenute nel precedente anno" nel senso di cessazioni dal servizio avvenute nel periodo di riferimento e refluenti nell'anno precedente a quello di raffronto in modo da formare un numero complessivo di vacanze utilizzabili. In sostanza la norma deve interpretarsi nel senso di escludere che possano essere prese in considerazione vacanze verificatesi, nei limiti dei posti in organico, anteriormente al 2004 ovvero che si verifichino nel corso dell'anno.</p>

<p>Corte dei conti della Sardegna Parere n. 6/2008</p>	<p>La Sezione osserva che la ratio legis della norma consiste nel rispetto del prevalente e concorrente limite del tetto di spesa dell'E.f. 2004 (limite specifico), criterio determinante ai fini del coordinamento della finanza pubblica; pertanto il rispetto del limite specifico del rispetto del limite delle cessazioni dal servizio rispetto all'anno precedente (limite annuale) appare ragionevole e rispettoso dell'autonomia dell'Ente laddove il criterio di calcolo cumulativo (limite cumulativo) non consentisse il rispetto del prevalente e concorrente limite del tetto di spesa dell'E.f. 2004.</p>
<p>Corte dei conti della Toscana Parere n. 19/2007</p>	<p>Considerato che la base di riferimento per il contenimento delle spese di personale è l'anno 2004, la prevista possibilità di procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente si presta ad essere interpretata estensivamente, nel senso che, fermo restando il limite generale della spesa di personale, l'assunzione o la stabilizzazione può essere operata se l'Ente ha registrato, a partire dal 2004, cessazioni di precedenti rapporti di lavoro.</p>
<p>Sezione Autonomie Delibera n. 8/2008</p>	<p>L'espressione "nel precedente anno" inserita nell'art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2008, debba essere interpretata secondo il criterio che considera "precedente" l'anno 2006, in quanto si tratta di espressione contenuta nella legge finanziaria per il 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, rispetto a tale data, è precedente l'anno 2006</p>
<p>Corte dei conti del Veneto Delibera 71/2008</p>	<p>Alla luce della condivisibile soluzione alla questione di massima fornita da dalla Deliberazione n. 8/2008, questa Sezione ritiene che, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni che legittimano le assunzioni da parte del Comune istante, quest'ultimo debba porre riferimento per le assunzioni da effettuarsi nel corrente anno (2008) alle cessazioni complessivamente intervenute negli anni 2006 e 2007</p>

La questione della mobilità: è cessazione ai fini del comma 562?	
Corte dei conti della Lombardia Delibera n. 33/2007	Il comma 562 è nuova disposizione che disciplina esaustivamente la spesa di personale per l'anno 2007 e pertanto non viene in rilievo l'applicabilità del Dpcm del 15.02.2006
Corte dei conti della Sardegna Parere n. 15/2007	Il Dpcm è implicitamente abrogato. Anche la mobilità all'interno del comparto concorre a determinare il monte delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite delle cessazioni "complessivamente" intervenute nel corso dell'anno precedente
Corte dei conti della Lombardia Delibera n. 91/2008	Se da un punto giuslavoristico, il trasferimento per mobilità, disciplinato nell'ambito del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 non comporta la cessazione del rapporto di lavoro in capo all'ente di provenienza e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro nell'ente destinatario del trasferimento, ma determina la prosecuzione, in capo al nuovo datore di lavoro, del rapporto incardinato nel precedente dal punto di vista, che interessa in questa sede, di disciplina di contabilità e finanza pubblica la mobilità può essere considerata cessazione perchè l'ente di destinazione potrà procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti nei quali potrà procedere a nuove assunzioni ed incrementi di spesa di personale.
Corte dei conti del Piemonte Parere n. 8/2008	... si possa ritenere sussistere una cessazione del rapporto di lavoro con un Ente non solo a seguito di estinzione del rapporto, ma anche nei casi di passaggio di personale ad altra amministrazione attraverso la procedura di mobilità
Corte dei conti del Veneto Deliberazione n. 183/2008	ai fini dei vincoli assunzionali, è da ritenersi che la mobilità in uscita da un ente minore (non soggetto al patto) non costituisca mai cessazione del rapporto di lavoro legittimante una nuova assunzione
Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare n. 4/2008	la mobilità di personale non può essere considerata cessazione a seguito del trasferimento, infatti il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque l'amministrazione cedente può solo beneficiare dell'avvenuta cessione del contratto in termini di risparmio di spesa e di razionalizzazione degli organici, mentre la spesa permane in termini globali.

	<p>Pertanto la cessazione per mobilità non può essere considerata utile ai fini delle assunzioni vincolate verificatesi nell'anno precedente</p>
<p>Viminale Pareri Prot. n. 15700 5B4 0007901</p>	<p>La mobilità non può essere considerata una cessazione a tutti gli effetti, come precisato in più occasioni anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto non dà luogo alla fuoriuscita di un soggetto dal circuito del lavoro con conseguente venir meno della relativa spesa del soggetto medesimo.</p>
<p>Sezione Autonomie della Corte dei conti Deliberazione n. 21/2009</p>	<p>L'art. 1, comma 562, della legge 296/2007 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità.</p>
<p>C.C. Lombardia n. 521/2010</p>	<p>La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purchè a conclusione dell'operazione non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell'ammontare della spesa di personale, fatte salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a ciascun ente.</p>